

# STRUMENTI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI ECOBONUS - BONUS CASA - SUPER BONUS 2020 - 110%

**Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile**  
**Ing. Giulia Prampolini**  
**[gprampolini@aess-modena.it](mailto:gprampolini@aess-modena.it)**  
**[www.aess-modena.it](http://www.aess-modena.it)**

# RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

10 ANNI

## QUANDO

Fino al **31 dicembre 2020**



## ALIQUOTA DETRAZIONE

50%  
delle  
spese

Tetto massimo di  
spesa 96mila euro

# RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

## BENEFICIARI

**Soggetti Irpef** che possiedono o detengono (\*) l'immobile oggetto di interventi e che ne sostengono le relative spese

(\*) il **proprietario** o il **nudo proprietario**; il **titolare di un diritto reale** di godimento (usufrutto, uso, abitazione); il **detentore** dell'immobile sulla base di un titolo idoneo (contratto di locazione o comodato registrati); il **socio di cooperativa** a proprietà divisa e indivisa; gli **imprenditori individuali** e i **soci delle società semplici**, delle società di persone ed equiparate; il **futuro acquirente** di un immobile; i **condomini**, per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio

# RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

## IMMOBILI

Immobili censiti in catasto o per i quali è stato chiesto l'accatastamento:

- **singole unità immobiliari residenziali** di qualsiasi categoria catastale, anche rurali o utilizzati a uso promiscuo cioè adibiti anche all'esercizio di attività commerciali, artistiche e professionali
- **Pertinenze** (box, cantine, soffitte)
- **parti comuni condominiali** se l'edificio è a prevalente destinazione abitativa

Sono parti comuni (art. 1117 c.c.): il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni, i vestiboli, i portici, i cortili e tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune .....

# QUALI LAVORI

- **manutenzione ordinaria** (solo se su parti comuni condominiali)
- **manutenzione straordinaria**
- **ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo**
- **altre ipotesi** inserite nell'art. [16bis del TUIR](#) (es. box auto, eliminazione barriere architettoniche, risparmio energetico «non qualificato», contenimento inquinamento acustico, interventi antisismici, interventi utili a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, opere volte a evitare gli infortuni domestici)

# QUALI SPESE - ESEMPI

SI

- la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse comunque richieste dal tipo di lavori
- l'acquisto dei materiali e l'esecuzione dei lavori
- la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
- l'effettuazione di perizie e sopralluoghi
- le spese sostenute per la classificazione e la verifica sismica degli immobili
- l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori, la Tosap relativa all'area necessaria per montare eventuali ponteggi (Ris. 229/2009)
- gli oneri di urbanizzazione
- gli altri eventuali costi **strettamente collegati** alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (Decreto Interministeriale n. 41 del 18/02/1998)

- i costi di trasloco e di custodia in magazzino dei mobili per tutto il periodo di esecuzione dei lavori
- interessi passivi e oneri accessori, pagati sui mutui ipotecari stipulati per la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale (spetta la detrazione del 19% devono essere indicati nel rigo E8/E10, cod. 10 del modello 730)

NO



## IN COSA CONSISTE



E' una detrazione, introdotta dalla Finanziaria per il 2007 (L.296/2006). Riguarda solo per alcune tipologie di interventi di risparmio energetico, particolarmente "qualificati", e tassativamente indicati dalla legge.

Le detrazioni sono riconosciute se le spese sono sostenute per:

- La riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
- Il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi)
- l'installazione di pannelli solari
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
- altri interventi inseriti da provvedimenti successivi

Tutti gli interventi devono raggiungere obiettivi ben precisi di risparmio energetico, che devono essere attestati da una asseverazione da parte di un tecnico abilitato o, nei casi più semplici, dalla certificazione dei produttori

# ECOBONUS

10 ANNI

## QUANDO

Fino al **31 dicembre 2020**



## ALIQUOTA DETRAZIONE

50%  
65%

**Detrazione massima consentita**

**30mila euro**

**60mila euro**

**100mila euro**



# INTERVENTI - DETRAZIONE - LIMITI

INTERVENTO	DETR.	LIMITE DETR.	LIMITE SPESA
Serramenti e infissi	<b>50%</b>	60.000	120.000
Schermature solari		60.000	120.000
Caldaie a biomassa		30.000	60.000
Caldaie condensazione classe A		30.000	60.000
Riqualificazione globale edificio	<b>65%</b>	100.000	153.846
Caldaie condensazione classe A+ evolute		30.000	46.154
Generatori di aria a condensazione		30.000	46.154
Pompe di calore		30.000	46.154
Scaldacqua a PDC		30.000	46.154
Coibentazione involucro		60.000	92.307
Collettori solari		60.000	92.307
Generatori ibridi		30.000	46.154
Sistemi Building Automation		NO LIMITE	NO LIMITE
Microcogeneratori		100.000	153.846

# ECOBONUS

## BENEFICIARI

**Soggetti titolari di qualsiasi tipologia di reddito.** La detrazione spetta alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, alle società semplici, alle associazioni tra professionisti e ai soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)

## IMMOBILI

Interventi realizzati:

- su edifici esistenti situati in Italia, censiti al catasto o per i quali sia stato chiesto l'accatastamento;
- su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici), di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l'attività d'impresa o professionale)

# LAVORI CONDOMINIALI

10 ANNI

QUANDO	ALIQUOTA	INTERVENTI
Dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021	70% delle spese	interventi interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio
	75% delle spese	quando gli interventi sono diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica)


*La detrazione deve essere calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio*



agenzia per l'energia e  
lo sviluppo sostenibile

# LAVORI CONDOMINIALI

10 ANNI

QUANDO	ALIQUOTA	INTERVENTI
<p>Fino al 31/12/2021</p> <p>ECO SISMA BONUS</p> 	<p>80% delle spese</p>	interventi che comportano il passaggio a <b>una classe</b> di rischio inferiore
<p>Edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 risparmio energetico + riduzione del rischio sismico</p>	<p>85% delle spese</p>	interventi che comportano il passaggio a <b>due classi</b> di rischio inferiore

*Il limite massimo di spesa consentito è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio*



agenzia per l'energia e  
lo sviluppo sostenibile

# Super Bonus 110%

**RIFERIMENTO : Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90

ART 14 e ART 16 (ECO BONUS E SISMA BONUS)

## ATTENZIONE

Il D.L. 34 del 19/05/2020 entro 60 gg → convertito in Legge (20/07/2020)

Inoltre:

Art 121 comma 7: Con provvedimento del direttore dell'Agencia delle entrate, da adottare **entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto**, sono **definite le modalità attuative** delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica → **(20/06/2020)**

Art 119 comma 13 a): ....la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all' Agencia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da **emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative; → **20/08/2020**

# ART. 119 - Comma 1

**La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63**, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,

- si applica nella misura **del 110 %**,
- per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente
- sostenute **dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021**
- da ripartire tra gli aventi diritto in **cinque quote annuali di pari importo (5 x 22%)**



# ART. 119 – Comma 1 lettera a)

## INTERVENTI DI ISOLAMENTO TERMICO DELLE SUPERFICI OPACHE VERTICALI E ORIZZONTALI

- che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al **25 per cento** della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo.
- I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i **criteri ambientali minimi** di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017. (capitolo 2.4.2.9)
- **(rif comma 3) Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti minimi** previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90
- **(rif comma 3) l'intervento deve garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento,** rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

✓ **VALE SIA PER CONDOMINI CHE EDIFICI UNIFAMILIARI - AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE SPESE SU CUI CALCOLARE LA DETRAZIONE 60.000€ A UI**

# Criteri Ambientali Minimi - CAM

Decreto 11 ottobre 2017 – Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - 2.4.2.9 Isolanti termici ed acustici

Gli isolanti utilizzati devono rispettare i seguenti criteri:

- non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
- non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono superiore a zero;
- non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
- se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
- se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. (29)
- se il prodotto finito contiene uno o più dei componenti elencati nella seguente tabella, questi devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantità minime indicate, misurato sul peso del prodotto finito.

riciclato	Isolante in forma di pannello	Isolante stipato, a spruzzo o insufflato	Isolante in materassini
Cellulosa		80%	
Lana di vetro	60%	60%	60%
Lana di roccia	15%	15%	15%
Perlite espansa	30%	40%	8-10%
Fibre di poliestere	60-80%		60-80%
Polistirene espanso	Dal 10% al 60% in funzione della tecnologia adottata per la produzione	Dal 10% al 60% in funzione della tecnologia adottata per la produzione	
Polistirene estruso	Dal 5% al 45% in funzione della tipologia del prodotto e della tecnologia adottata per la produzione		
Poliuretano espanso	1-10% in funzione della tipologia del prodotto e della tecnologia adottata per la produzione	1-10% in funzione della tipologia del prodotto e della tecnologia adottata per la produzione	
Agglomerato di poliuretano	70%	70%	70
Agglomerati di gomma	60%	60%	60%
Isolante riflettente in alluminio			15%

# Requisiti prestazionali

**Tabella 2. Valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l'involucro edilizio espressa in (W/m<sup>2</sup>K)**

Zona climatica	strutture opache verticali	strutture opache orizzontali o inclinate		Chiusure apribili e assimilabili (**)
		Coperture	Pavimenti (*)	
A	0,54	0,32	0,60	3,7
B	0,41	0,32	0,46	2,4
C	0,34	0,32	0,40	2,1
D	0,29	0,26	0,34	2,0
E	0,27	0,24	0,30	1,8
F	0,26	0,23	0,28	1,6

(\*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno

(\*\*) Conformemente a quanto previsto all'articolo 4, comma 4, lettera c), del decreto Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, che fissa il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi.”

# ART 119 – Comma 1 lettera b)

## SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ESISTENTI

- con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria **A CONDENSAZIONE**
- con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria **A POMPA DI CALORE**, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione.
- ✓ **INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI → CONDOMINI**
- ✓ **AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE SPESE SU CUI CALCOLARE LA DETRAZIONE 30.000€ x UI**

# ART 119 – Comma 1 lettera c)

## SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ESISTENTI

→ con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria **a pompa di calore**, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione.

✓ **INTERVENTI SU EDIFICI UNIFAMILIARI**

✓ **AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE SPESE SU CUI CALCOLARE LA DETRAZIONE 30.000€**

# Requisiti prestazionali

- Per la caldaia a condensazione: con **efficienza almeno pari alla classe A** di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013
- **(rif comma 3) Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti minimi** previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90
- **(rif comma 3) l'intervento deve garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio**, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante **l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento**, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.



# ART. 119 - Comma 2


L'aliquota prevista al comma 1 (→ 110%) , si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.

SINGOLE UNITA' IMMOBIALI		
TIPO DI INTERVENTO	DETRAZIONE MAX	ALIQUOTA DI DETRAZIONE
Riqualificazione energetica di edifici esistenti	100.000 euro	65%
Coibentazione involucro opaco edifici (pareti, solette disperdenti, coperture - su edifici esistenti)	60.000 euro	65%
Sostituzione infissi (su edifici esistenti)	60.000 euro	50%
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria	60.000 euro	65%
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale	30.000 euro	50-65%
Acquisto e posa in opera delle schermature solari	60.000 euro	50%
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione alimentati da biomasse combustibili	30.000 euro	50%
Dispositivi multimediali per controllo da remoto (riscaldamento/climatizzazione)	Senza limite di spesa	65%

# ART. 119 - Comma 4

**Per gli interventi di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera *f-bis*), del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.**

- elevazione dell'aliquota attualmente spettante per il c.d. «Sismabonus» per le spese sostenute tra il 01/07/2020 e il 31/12/2021 al 110%
- Si applica nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (rimane esclusa la zona 4)
- In caso di cessione del credito a un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, l'aliquota della detrazione si riduce al 90%.



# ART 119 - Comma 5 – Impianti solari fotovoltaici

Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, **la detrazione di cui all'articolo 16-bis**, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **spetta**, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, **nella misura del 110 per cento**, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, **semprech  l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o 4**. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa   ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

→ **Comma 7.** La detrazione   subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non   cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.



# ART. 119 - Comma 6 – Sistemi di accumulo

La detrazione di cui al comma 5 (110%) è riconosciuta anche per **l'installazione contestuale o successiva** di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

# ART. 119 -Comma 8 – Ricarica di veicoli elettrici

Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del **110 per cento**, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, **sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1.**



# ART. 119 -Comma 9 – Beneficiari

Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:

- ✓ dai condomini;
- ✓ dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
- ✓ dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- ✓ dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Sono fuori dall'incentivazione gli edifici strumentali o comunque di proprietà di società.

# ART. 119 -Comma 10

Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

Quindi spetta solo per l'abitazione principale e non per gli immobili singoli dati in locazione.

Vale invece per gli edifici plurifamiliari.

Probabile provvedimento per evitare di finanziare al 110% interventi sulle seconde case. Per queste rimangono in vigore le detrazioni "ordinarie".

# ART. 119 – Comma 13 a)

Ai fini **dell'opzione per la cessione** o per lo **sconto** di cui all'articolo 121:

per gli interventi di cui ai commi **1, 2 e 3** del presente articolo, **i tecnici abilitati asseverano** il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e **la corrispondente congruità delle spese sostenute** in relazione agli interventi agevolati.

Una copia dell'asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all' Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative.

La valutazione della regolarità è volta a:

- il rispetto dei requisiti di prestazione energetica
- la congruità della spesa sostenuta

**VA FATTA A FINE LAVORI.**

# ART. 121 Detrazioni fiscali - Cessione del credito

Cessione del credito per i beneficiari di detrazioni fiscali

I beneficiari delle seguenti detrazioni fiscali:

Ecobonus; Ecobonus 110%; Sismabonus; Sismabonus 110%; Bonus Ristrutturazione edilizia (compresi impianti fotovoltaici); Bonus facciate; Bonus sistemi di ricarica per veicoli elettrici

Che sostengano le spese negli anni 2020 e 2021 possono, in alternativa al godimento del credito:

- Cedere il credito al fornitore che ha effettuato l'intervento a fronte di uno sconto fino al 100% dell'importo dei lavori (il fornitore potrà poi recuperarlo come credito d'imposta o cederlo a banche e intermediari finanziari)
- Cedere il credito ad altri soggetti comprese banche e intermediari finanziari.

# ART. 121 Detrazioni fiscali - Cessione del credito

## Cessione del credito: controlli

I beneficiari di Ecobonus 110% e Sismabonus 110% al fine di poter cedere il credito fiscale devono preliminarmente:

- Ottenere Asseverazione dell'intervento, rilasciata dai tecnici abilitati, che attesta il rispetto dei requisiti tecnici previsti dalla normativa e la congruità della spesa sostenuta. Nel caso dell'Ecobonus 110% copia dell'Asseverazione va trasmessa a ENEA. Le modalità attuative saranno stabilite con successivo decreto applicativo.
- Ottenere il Visto di conformità rilasciato dai soggetti abilitati (CAF, consulenti del lavoro, commercialisti, ecc.) che attesta la corrispondenza tra l'importo richiesto e la documentazione che lo supporta. Le modalità attuative saranno stabilite con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

# Detrazioni fiscali - Cessione del credito

## Cessione del credito: sanzioni

Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con

massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.

DL 34/2019, Art. 119, comma 14



# In breve

INTERVENTI AMMESSI	REQUISITO PRESTAZIONALE
Isolamento termico sup opache(>25% sup Disp. lorda)	Requisiti Ecobonus già in vigore + salto 2 classi energetiche su APE o classe energetica più alta + CAM su materiali isolanti
Sostituzione impianti climatizzazione invernale <u>condominiali</u>	Requisiti Ecobonus già in vigore + salto 2 classi energetiche su APE o classe energetica più alta
Sostituzione impianti climatizzazione invernale <u>Unifamiliari</u>	Requisiti Ecobonus già in vigore + salto 2 classi energetiche su APE o classe energetica più alta
Impianti fotovoltaici	Realizzati su edifici e connessi alla rete elettrica
Altri interventi facoltativi	Requisiti Ecobonus già in vigore

INTERVENTI AMMESSI	LIMITE SPESA (somma massima ammissibile)
Isolamento termico	60mila euro x n. unità immobiliari edificio
Sostituzione impianti climatizzazione invernale <u>condominiali</u>	30mila euro x n. unità immobiliari edificio
Sostituzione impianti climatizzazione invernale <u>individuali</u>	30mila euro
Impianti fotovoltaici + accumulo	48mila euro (max 2.400 euro per kWp e max 1.000 euro per kWh di accumulo)
Altri interventi facoltativi Ecobonus + sistemi ricarica veicoli elettrici	Limiti già in vigore (max 3.000 euro per colonnine)

# In breve Ecobonus 110%

## → Modalità di pagamento dei fornitori

Solo con bonifico dedicato alle detrazioni fiscali.

## → Modalità di fruizione

Rimborso dell'importo dovuto in 5 quote annuali di pari importo (anziché le 10 del normale Ecobonus) o cessione del credito al fornitore o a terzi.

## → Cumulabilità

Come Ecobonus. In caso di installazione di impianti fotovoltaici occorre cedere gratuitamente al GSE l'energia che va in rete (No «scambio sul posto») e non richiedere alcuna altra forma di agevolazione, compresi fondi di rotazione e fondi di garanzia.

## → Fino a quando

Spese siano sostenute tra il 01/07/2020 e il 31/12/2021.

# In Breve comma 4) Sisma bonus 110%

## → Cos'è

È la semplice elevazione dell'aliquota attualmente spettante per il c.d. «Sismabonus» per le spese sostenute tra il 01/07/2020 e il 31/12/2021.

## → Chi ne ha diritto

Come «Ecobonus 110%» (persone fisiche, condomini, ACER). Si applica nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (rimane esclusa la zona 4).

## → Modalità di fruizione

Rimborso dell'importo dovuto in 5 quote annuali di pari importo (come Sismabonus normale) o cessione del credito al fornitore o a terzi.

## → Particolarità

In caso di cessione del credito a un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, l'aliquota della detrazione si riduce al 90%.

# Possibili novità

- Emendamenti che attualmente si trovano al vaglio della Commissione Bilancio della Camera.
- Durata 18 mesi → tutto il 2022.
- Allargare la platea di beneficiari (enti non commerciali; terzo settore; enti religiosi civilmente riconosciuti; strutture turistiche; associazioni; società sportive dilettantistiche)
- Allentare i vincoli relativi agli interventi su edifici tutelati dai beni culturali.
- Seconde case
- Spese tecniche per DE e Diagnosi sismica svincolate dall'effettiva realizzazione degli interventi
- Modalità di deliberare i lavori (assemblee condominiali online).



**Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile**  
**Ing. Giulia Prampolini**  
**[gprampolini@aess-modena.it](mailto:gprampolini@aess-modena.it)**  
**[www.aess-modena.it](http://www.aess-modena.it)**